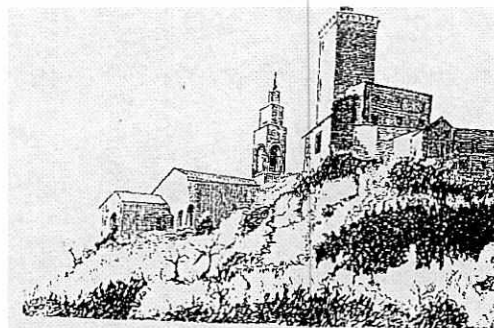




PROT. N 3687 04 MAG. 2020

ORDINANZA N° 31

OGGETTO : DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DI ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVIDE -19

IL SINDACO

- **VISTO** l'art.32 della Costituzione;
- **VISTO** lo Statuto del Comune;
- **VISTA** la Legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.31 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- **VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CIVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020,n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- **VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio N.Z00010 del 17/03/2020, " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978,n.833 in materia di igiene e sanità pubblica"; nonché le successive ordinanze di proroga del 3 e del 13 aprile, con cui sono stati determinati e prorogati fino al 3 maggio gli orari delle attività commerciali di cui all'allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020;
- **VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, che all'art.1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19),comma 1 dispone "1.Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus"; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principio di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, e, tra queste: "u)limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone , con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire

Via Roma n.1 cap. 04021 CASTELFORTE (Latina)

Prefisso 0771 telefono centralino 60791 fax 609639 Cod. Fisc. 81003810595

AREA ECONOMICO FINANZIARIA -Servizio Commercio Prefisso 0771 Telefono 607934-36 e-mail
commercio@comune.castelforte.lt.it

il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale”;

- **VISTO** l'art.2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento” che, al comma 1, dispone “Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’Interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e gli altri Ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020,n.630”;
- **VISTO** il DPCM 10 aprile 2020, con il quale – in sostituzione di quanto previsto con i DDPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020 – sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale e, tra queste, la sospensione di una serie di attività commerciali e produttive;
- **VISTO** l’art.1, comma 1 del citato DPCM 26 aprile 2020, a mente del quale: “ sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;.... aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”;
- **TENUTO CONTO** che il progressivo ripristino di attività economiche e sociali comporta l’aumento del rischio di contagio conseguente all’aumento della presenza di persone nei luoghi di lavoro, nei luoghi accessibili al pubblico e, in particolare, nei luoghi chiusi ma accessibili alla collettività;
- **CONSIDERATO** che l’evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l’efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo decremento e che, di conseguenza, è necessario compensare il rischio connesso alla maggiore circolazione di persone con appropriate misure di prevenzione e contenimento del contagio, specialmente negli ambienti a maggiore esposizione del rischio;
- **VISTO** l’art. 50 D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime

Via Roma n.1 cap. 04021 CASTELFORTE (Latina)

Prefisso 0771 telefono centralino 60791 fax 609639 Cod. Fisc. 81003810595

AREA ECONOMICO FINANZIARIA -Servizio Commercio Prefisso 0771 Telefono 607934-36 e-mail
commercio@comune.castelforte.it

ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, nell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali".

- **VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza) sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
- **CONSIDERATO** che l'Ordinanza del presidente della Regione Lazio 30 aprile 2020, n.Z00037 pubblicata sul BURL n.55 del 30/04/2020, Supplemento n.2, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica", espressamente demanda l'adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie, anche delle attività commerciali, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto;
- **RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
- **VISTO** l'art.50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate, stanti le ragioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, **dal 04.05.2020 e fino a diversa disposizione**, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale:

1. Per le attività commerciali di cui all'allegato 1, del DPCM 26 aprile 2020, (vendita al dettaglio, Medie Strutture, ecc.), i limiti orari di apertura al pubblico sono fissati dalle ore 7.00 alle ore 21.30 dal lunedì al sabato e dalle ore 7.00 alle ore 13.00 nelle giornate di domenica e festivi.
2. Per le attività di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali quali, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie, camion-bar con autorizzazione commercio su aree pubbliche con somministrazione) che ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 possono vendere per asporto, i limiti di apertura al pubblico sono dalle ore 6.00 alle ore 23.00 tutti i giorni della settimana compresi le domeniche e i festivi.
3. Nell'ambito dei limiti suddetti ogni esercente determina il proprio orario di apertura al pubblico.
4. I suddetti limiti non si applicano a farmacie, parafarmacie e aree di servizio;
5. I servizi di ristorazione di cui al punto 2 dovranno svolgere l'attività nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale previste dal DPCM 26 aprile 2020 e relativi allegati, nonché al rispetto del vademecum reso noto dalla Regione Lazio;

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà a norma di Legge.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio Sezione di Latina nel termine di 60 giorni dalla notifica ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti alla notifica.

DISPONE INFINE CHE

Che copia del presente Provvedimento venga:

- pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelforte;
- pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune di Castelforte;
- comunicato a : Prefettura di Latina, Carabinieri di Castelforte e al Comando di Polizia Locale, il quale è incaricato di predisporre gli adempimenti necessari e conseguenti

Dalla Residenza Municipale, li 04/05/2020

Handwritten initials



IL SINDACO
- Rag. Giancarlo Cardillo -

Handwritten signature of the Mayor